Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886 il giorno 30 giugno in Palmira,

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro d'Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura d'Acerenza,

Ho dichiarato al signor Nicoli Antonio Turillo, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira: Vigna al Montrone, art. 632 del catasto, sez. D, n. 212, confinante con Nicolò Antonio, Turillo e Petenzi Saverio, da essi posseduta in garentia del credito di lire dodici e centesimi ottanta, afferente all'articolo 974 del campione, contro al signor Nicolò Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nella casa comunale di Palmira consegnandola al sottoscritto segretario.

NORBERTO CIOLFI, usciere.

Il segretario
VINCENZO SCIARAFFIA.

1320

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sesta Francesco fu Michele, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale, contrada Valle Stellata, art. 868 del catasto, sez C, n. 5030, confinante con Lioy Giuseppe fu Maurizio, Sesta Michele fu Benedetto, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantacinque, contro al signor Sesta Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperse e smarrite i doppii originali del quale ora in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato Sesta, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1324 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno trenta giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Martino arciprete Rocco, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vignale sem.°, confinante con Gagliardi Diodato di Giustiniano e Lancellotti Bonaventura, da esso posseduto in garentia del credito di lire venticinque e centesimi sessanta afferente all'art. 958, contro al signor Nicolò Giovanni Martino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide o di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Martino, consegnandola nelle mani di persona sua familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1318 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, ov'elegge il proprio domicilio,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Mancuso Rocco fu Francesco, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seguente, cioè:

Seminatorio, contrada Ripa Bianca, art. 496 del catasto, sez. D, n. 114, confinante col comune di Palmira, da esso posseduto in garentia del credito di lire ventuno e centesimi venti (L. 21 20), afferente all'art. 912 del campione, contro al signor Mancuso Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Mancuso, consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo lire 9 60 — Diritti e repertorio lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1319 CIOLFI.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge il domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ruoti Gerardo, defunto, Piedicolto-Longo Saverio e Sebastiano fu Luigi, aventi causa di Ruoti Gerardo Piedicolto e per esso agli altri due, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Casa e grotta alla strada S. Maria delle Grazie, confinante con Longo Domenico Maria-Longo Cataldo e strada suddetta n. 519, tabella G, da essi possedute in garentia del credito di lire 22 21, inscritto all'art. 450 del campione, contro al signor Ruoti Gerardo Piedicolto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere firmate e collazionate l'ho lasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica: Carta L. 12 — Dritti di rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — L. 14.

1224 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Farmele Donato, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Pezzo Grande, confinante con Guerriero Egidio e Giuseppe e Biase Panzardi fu Pietro, n. 233, sez. C, da esso posseduto in garentia del credito di lire 142 80, diconsi lire centoquarantadue e cent. ottanta, contro al signor Donato Fannele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v. mese alle ore 10 antimerid., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso sig. Farmele Donato, consegnandola nelle mani del fratello signor Baldassarre Farmele.

Firmato, CARLO DE NIGRIS.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Diritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., cent. 70 — Rata trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

Per copia autentica,

854 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Calia Caterina fu Francesco, e defunto senza erede Vietri Giuseppe Basciale, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta quale creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Seminatorio contrada Manca agro di Pietragalla, art. 84 del catasto, sezione A, n. 30, confinante con Zotta Teodosio fu Domenico e De Bonis Michele fu Teodosio, da essi posseduto in garentia del credito di lire 13 60, provenienti dal ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura suddetta nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritto di rep. lira 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1165 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ovo domicilio,

Ho dichiarato al signor Serio Rocco fu Antonio, e per esso defunto al figlio Antonio, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Senise trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Petto di Noia, confinante con Crocco Pasquale Antonio, sez. E, n. 215, da esso posseduto in garentia del credito di lire 117 60 (diconsi lire centodiciassette e centesimi sessanta), contro al signor Serio Rocco fu Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, num. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v. mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Antonio Serio, consegnandola nelle mani della moglie.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 4 80 — Dritto ed intima L. 1 — Copia e rep. L. 0 70 — Trasferta rata L. 0 10 — Totale L. 6 60.

855 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vaccaro Nicola Maria, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

4 stanze al 4° piano, che si estende anche della scala al n. 1476, contrada strada del Popolo, vico Forno Pontolello, Mona eredi di Paolo e Grippo Canonici fratelli, reddito imponibile lire 262 50, sovrapposte a Pica Gerardo fu Gaetano, da esso posseduto in garentia del credito di lire 16, in forza di quadro esecutivo 2|9 1819, contro al signor Vaccaro Nicola Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito dovrà promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad esso signor Vaccaro, consegnandola a persona sua famigliare.

Altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la inserzione.

Per copia conforme,

1090 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Caronna Rocco Mezzorotolo, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale, contrada Medici, art. 1368 del catasto, sez. B, nn. 143 e 144, confinante con Macuso Rocco fu Saverio, Clero del comune di Palmira, da esso posseduto in garentia del credito di lire ventuna e centesimi venti (lire 21 20), afferenti l'articolo 815 del Campione, contro al signor Caronna Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato sig. Caronna, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica.

Bollo, lire 9 60 — Dritti e repertorio, lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1323 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ove eleggo il proprio domicilio,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Vaccarella Nicola fu Domenico, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente posto in tenimento di Palmira, cioè: Vigna contrada Corto Ciani, art. 879, del catasto sez. C, n. 293, confinante Vaccarella eredi Michele fu Canio e Sesta Michele fu Giuseppe, da esso posseduta in garanzia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta (L. 42 40), afferente all'articolo 217 del campione, contro al signor Vaccarella Rocco Felice,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Vaccarella, consegnandola nelle mani di persona sua familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 9 60
Diritto e rep.	» 1 10
Copie	» 0 20
Totale	L. 10 90

1321 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 23 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato al signor Comminiello Gaetano, qual figlio ed erede del trapassato suo genitore Comminiello Gerardo, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in tenimento di Potenza, e cioè:

Stanza sotterranea al vico Malagigi, all'art. 290 del catasto fabbricati, n. 89 civico, confinante con Lucia Di Bello, Malpede M.ª Gerarda vedova Brindisi, vico Malagigi e Schettini Camillo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quaranta in forza di continuato possesso ad esigere, contro al signor Comminiello Gaetano fu Gerardo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno tre settembre milleottocentottantasei, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, l'ho lasciata nel domicilio di esso Camminiello Gaetano, consegnandola a persona di sua famiglia.

Altra copia poi in estratto l'ho lasciata allo istante per la inserzione a farsi.

Specifica: Carta in rip. L. 7 20 — Originale, intima, rep. e scritturazione L. 2 60 — Totale L. 9 80.

1032 L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Potenza,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato alla signora Martino Felicia fu Antonio, maritata a Rocco Campanile domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Beneficio Ss. Annunziata di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Vigna in tenimento di Palmira, contrada Stalla, art. 1851 del catasto, confinante con Bacolliera Rocco e Martino Michele, da essa posseduta in garentia del credito di lire 153, risultante dall'art. 94 del campione, contro al signor Martino Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato

competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di essa Martino, consegnandola nelle sue mani; simile copia poi è stata lasciata alla istante per la debita inserzione a farsi.

Specifica a debito:

Carta in ripetizione lire 7 20 — Originale, intima e rep. lire 1 60 — Scritturazione lire 1 — Totale lire nove e centesimi ottanta (L. 9 80).

Rocco Cammarota, usciere.

Per copia conforme,

1072 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 26 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Messina Angelo fu Luigi, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna e canneto contrada Poggio Tregallo, confinante con Giambrocono Antonio e fratelli Jannelli, Gerardo e Rosa Giuseppe da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Messina Angelo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre p. v. 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente, da me usciere è stata intimata ad esso Messina, consegnandola a persona sua famigliare; nonchè altra simile l'ho consegnata allo istante per l'inserzione.

Specifica:

Carta in ripetizione lire 7 20 — Originale intima e rep. lire 1 60 — Scritturazione lire 1 — Totale lire 9 80.

Per copia conforme.

1049 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, ove risiede,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Rosato Biase fu Antonio, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo alla contrada Conte, confinante con Modanesi Francesco, strada pubblica e Lecce Giuseppe, n. 103 del catasto, da esso posseduto in garantia del credito di lire 33 60, diconsi lire trentatrè e cent. sessanta, contro al signor Rosato Antonio fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Rosato, consegnandola nelle mani della zia Carmela Ziella.

L'usciere: Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta, fogli 2, lire 4 80 — Dritto, intima e repertorio, lire 1 10 — Scritturazione lire 0 60 — Rata di trasferta lire 0 15 — Totale lire sei e centesimi sessantacinque (L. 6 65).

1007 DURANTE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Guerriero Egidio fu Fabrizio, e per esso defunto al nipote Guerriero Egidio fu Giovanni, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Senise trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi alle contrade Querce di Ponzio, Valle della Manna, Strettoli e Pozzarelli, confina con Signori Donnaperna e Graziano Andrea fu Carmine, sez. D, n. 47, da esso posseduti in garentia del credito di lire 1125 60 (diconsi lire millecentoventicinque e centesimi sessanta), contro al signor Guerriero Egidio fu Fabrizio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica promessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v. mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso signor Egidio Guerriero, consegnandola nelle sue mani.

Firmato, C. De Nigris.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Dritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., centesimi 70 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

C. De Nigris.

Per copia autentica.

856 CARLO DE NIGRIS usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 1° luglio, in Pietragalla.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Laniano Michele Stuano, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio; in contrada Conti, art. 0155, confinante con Pafundi Teodosio fu Giuseppe, Bevilacqua Michele di Teodosio, da esso posseduto in garentia del credito di lire settantasei e centesimi quarantadue, all'articolo 238 del catasto, contro al signor Laniano Michele fu Teodosio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica: Carta lire 9 60 — Diritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1225 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 26 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Claps Gerardo, figlio ed erede del fu Claps Francesco Paolo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa, contrada S. Michele, art. 280, confinante con Pippa Michele, Cassano Nicola e Romano Vincenzo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Claps Francesco Paolo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 p. v. settembre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente da me usciere è stata intimata ad esso Claps Gerardo, consegandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'istante per la inserzione.

Costa l'atto a debito L. 9 80.

Per copia conforme,

1093 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pafundi Michele di Teodosio, Muscio Mariantonia, di Pietragalla, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi nel tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio, contrada Carpinelli, art. 1007, del catasto, sez. B, n. 17, confinante con Zotto Domenico fu Teodosio e Grippo Teodosio fu Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire 10 20, contro al sig. Pafundi Michele di Teodosio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica: Carta lire 12 — Dritti lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

1227 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno millottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Telesia Teodosio fu Salvatore, Cilla Caterina ed Anna Maria, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto, contrada Semiti Padrona, del catasto, sez. B, n. 121, confinante con Lotto Michele fu Giuseppe e De Bonis Gerardo fu Donato, da esso posseduto in garentia del credito di lire 34 (trentaquattro), iscritto all'art. 863 del campione, contro al signor Telesia Teodosio fu Salvatore,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta	L. 14 40
Dritti rep.	» 2 10
Copia	» 0 60
Totale	L. 17 10

1323 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Emilio Duranto usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Cuccarese Biase fu Giuseppe eredi, Tornese Giuseppe di Biase ed eredi di Cerone Domenico ed Eugenia fu Biase, e per essi gli eredi Domenico Trono, Zilone, moglie del Tornese e Francesco Buglione di Domenico, marito dell'Eugenia, contadini, domiciliati in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cortinella, confinante con strada pubblica, S. Andrea e fiume, catasto n. 640, sez. D, da essi posseduto in garentia del credito di lire 453 60 (diconsi lire quattrocentocinquantatrè e cent. sessanta, contro ai signori Cuccarese Biase fu Giuseppe, Tornese Giuseppe di Biase, Cerone Domenico ed Eugenia fu Biase,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati Domenico Trono e Francesco Buglione a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno ventotto del vegnente mese di agosto, alle ore nove antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate, e lasciate nel domicilii di essi citati, consegnandole quello della Trono nelle sue mani, e l'altra di Buglione nelle mani della moglie Rosa Lecco.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica:

Carta fogli 3, L. 7 20 — Dritto, intima e repertorio, L. 1 60 — Scritturazione, L. 1 20 — Rata di trasf. L. 0 15 — — Totale L. 10 15.

1098 L'usciere: EMILIO DURANTE.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Paciello Antonia Maria (coniuge) fu Francesco, rimaritata con Manna Errico, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè: Vigna, pagliaio o canneto, contrada Parco, art. 4535 del catasto, sez. A, nn. 412, 459, confinante con Diamante Giuseppe, Angelo e Giovanni, Di Bello Giuseppe e Francesco, da essa posseduto in garanzia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor De Paola Francesco,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto pross. vent., alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad essa Paciello e Manna Errico, consegnandola a persona sua famigliare; copia simile è stata consegnata all'Amministrazione per la inserzione.

Per copia conforme.

1092 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 26 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di causa,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Tolla Gaetano, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di San Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Pascolatorio, contrada Paloreta, art. 6022 del catasto, confinante La Guardia Giovanni e Garramone Gerardo, da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di possesso d'esazione, contro al signor Di Tolla Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 10 ant., nel locale di sua udienza strada S. Giovanni di Dio n. 5 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me suddetto usciere collazionata e firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Di Tolla, consegnandola a persona sua familiare.

Altra copia poi in estratto è stata lasciata per l'inserzione a farsi.

Specifica a debito: Carta in rip. L. 7 20 — Originale intimo rip. e scritturazione L. 2 60 — Totale L. 9 80.

1102 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 26 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato al signor Buonadonna Giuseppe, tutore dei minorenni della fu Cristina Genovesi fu Vincenzo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1834 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Scala con stanza superiore, strada San Giovanni Di Dio, Vendegna Pasquale, Tedeschi Canio e Giuliani Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire 189, in forza di continuato possesso d'esazione, contro al sig. Genovese Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si risorva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno tre p. v. settembre 1886 alle ore 10 ant. nel solito locale di sua udienza per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere è stata lasciata nel domicilio di esso Buonadonna consegnandola a persona sua famigliare,

Altra simile copia poi in estratto di questo atto l'ho lasciata allo istante signor Corsini per l'inserzione a farsi.

Specifica:

Carta in ripetizione. L. 7 20 — Originale, intima e scritturazione, L. 2 60 — Totale L. 9 80.

Per copia conforme.

1051 ROCCO CAMMAROTA

L'anno milleottocentottantasei, il giorno diciannove giugno, in Trivigno,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Trivigno dal signor Gallotti Giovanni Maria, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Filitti Leonardo e Giuseppe fu Saverio, eredi di costui, domiciliati in Trivigno, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Trivigno trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1831 sul fondo seguente in Trivigno:

Casa in piazzetta Farini, art. 106, sez. B, n. 179, da essi posseduta in garentia del credito di lire trecentoquattordici e centesimi cinquanta, contro al signor Filitti Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196,

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 agosto 1886, alle ore nove antimeridiane per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Due copie dell'atto presente, da me collazionate e firmate, le ho portato nei domicilii di essi intimati, consegnandole a persone loro famigliari.

Firmato: Tommaso Ruggiero, usciere.

Per copia conforme rilasciata al ricevitore del Registro di Trivigno,

1183 TOMMASO RUGGIERO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cammarota Camillo, avvocato, domiciliato in Potenza che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi qui appresso in Potenza:

1° Seminatorio in contrada Ospedale, o Pontemezzano, art. 1557 catasto S. F. n. 705, confinante con Rocco Vincenzo, Pietrafesa Gaeta eredi di Giuseppe e strada;

2° Seminatorio in contrada Mattina di Capo, detto art. catastale, sez. F, n. 711, confinante con Coirò Laura, Gaeta Vincenzo e Lombardi eredi di Saverio, da esso posseduti in garentia del credito di lire trecentocinquantuno e centesimi quaranta in forza degli articoli 7 e 132 del quadro esecutivo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle 9 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata al prefato Cammarota nel suo domicilio dandola a persona familiare; ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

1039 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente in Potenza per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Palladino Letizia (in America), domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della Santa Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Stanza piano terreno, contrada S. Michele, art. 558 del catasto, n. 921, numero civico 17, da essa posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro alla signora Palladino Letizia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa, dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto prossimo venturo, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad essa Palladino, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la inserzione.

Per copia conforme,

1093 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lista Giuseppantonio fu Nicola, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Palazzo, art. 443, sez. C, n. 70, confinante con Di Fucci Pietrantonio fu Giuseppe, Pizzo Pasquale ed eredi di Pasquale Pizzo, da esso posseduto in garentia del credito di lire 31.50 (diconsi lire trentuna e centesimi cinquanta, contro al signor Lista Giuseppantonio fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andati distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, num. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre prossimo venturo alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Lista, consegnandola nelle sue mani.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Rata di trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica,

861 C. DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Graziano Francesco fu Nicola erede il figlio Nicola Graziano, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo alla contrada Grottelle, confinante con Guerriero Egidio e via, sez. C, n. 1064, da esso posseduto in garentia del credito di lire 63 (diconsi lire sessantatre), contro ai signori Graziano Francesco fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2, del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele num. 99, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 4 settembre prossimo venturo, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Graziano, consegnandola nelle mani della moglie.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 4 80 — Diritto ed intima L. 1 — Copia e rep. L. 0 70 — Rata di trasferta L. 0 10 — Totale lire 6 60.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica.

859 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio;

Ho dichiarato al signor Tucci Eugenio fu Michele, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, cioè:

Seminatorio Arioso, art. 1784 del catasto, sez. G, num. 53, confinante con Lombardi Ant. Vincenzo, Gaeta eredi di Carlo e Lombardi eredi di Saverio.

Seminatorio in contrada Locchetto, detto articolo e sez., n. 620, confinante con Lombardi eredi di Saverio e Gaeta Vincenzo.

Seminatorio in contrada Ospedale, confinante con Coiro Domenico, via pubblica e Gaeta eredi di Carlo,

da esso posseduti in garentia del credito di lire quattrocentotrentasette e centesimi trenta, contro al signor Tucci Eugenio Michele,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre p. v. 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me suddetto firmata l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua famigliare, ed un'altra copia simile l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1033 L'usciere C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 28 giugno in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Brigante Saverio, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appreso in Pignola, cioè:

Seminatorio in contrada Murgia, articolo 1194, sez. G, num. 40, confinante con gli eredi Lombardi Saverio.

Seminatorio Pontemozzano, detto articolo, sez. G, n. 167, confinante con Stigliani Giuseppe Maria, Gaeta, Ferretti eredi di Luigi e fiume Prato Vecchio,

da esso posseduti in garanzia del credito di lire quattrocentoventisei e cent. venti, in forza dell'art. 87 del quadro ed altri titoli, contro al signor Brigante Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata al prefato Brigante nel suo domicilio, dandola a persona di sua famiglia, ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1031 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Coiro Nicola, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, e cioè:

Seminatorio in contrada Pantani art. 1538 catasto, sez. F, numeri 672 e 676, confinante con via pubblica ed eredi del fu Saverio Lombardi.

Seminatorio in contrada Verneto, articolo suddetto, sez. G, n. 246, confinante con Salbitani Potito, Pacilio Rocco, Brocredi fu Prospero.

Altro alla stessa contrada, detto articolo, sez. G, numero 246, confinante con Ferrara Giuseppe, Tucci eredi Ferdinando e Gaeta eredi Giuseppe.

Seminatorio in contrada Locchetta, detto articolo, sez. F, numero 622, confinante con Tucci Felice, Gaeta Luigi, fosso Lucchetto, via pubblica e fiume Frate.

Seminatorio in contrada Poggio del Lago, articolo 1583 catasto, confinante con Tucci Ferdinando, Lombardi eredi Saverio e Tucci Felice.

Altro seminatorio alla stessa contrada, detto articolo, sezione C, numero 105, confinante con via del Lago, Lombardi eredi Saverio e Tucci Albano.

Altro seminatorio alla stessa contrada e stesso articolo, sezione E, numeri 54 e 108, confinante con Ferretti Luigi, via pubblica e Lombardi, e

Seminatorio ai piani del Mulino, omesso in catasto, confinante con eredi Lombardi Luigi, eredi Lombardi Saverio, Tucci Felice e strada,

da esso posseduti in garentia del credito di lire 873 20, in forza degli articoli 217, 98, 255. 316, 320, 325 e 253 del quadro esecutivo, contro al signor Coiro Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibirle all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua famigliare; od un'altra simile l'ho data all'istante per l'inserzione da farsi.

Per copia conforme,

1032 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. cav. G. Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Bonis Salvatore fu Saverio, De Bonis Teodosio fu Michele e Laurita Teodosio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Casa S. Demetrio, confinata dalla simile di Gerardo Grippo, di Luigi D'Amico e strada S. Demetrio, da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 41, iscritta all'art. 206 del campione di 2ª categoria, contro ai signori De Bonis Salvatore fu Saverio, De Bonis Teodosio fu Michele ed eredi di Giovanni Laurita,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarate a comparire davanti al Regio Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

Specifica:

Carta lire 14 40 — Dritti e rep. lire 2 10 — Copia lire 0 60 — Totale lire 17 10.

1231 ANIELLO GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Capalbo Pasquale e Giuseppantonio fu Domenico, domiciliati in Senise, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Senise trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Piano della Guardia e Trignosa, confinante coi signori Anzilotta e Cifarelli, sez. E, n. 251, da essi posseduto in garantia del credito di lire 88 20, contro ai signori Capalbo Pasquale e Giuseppantonio fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre prossimo venturo, alle ore 9 ant., col proseguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere collazionato e firmate, sono state notificate e lasciate nei domicili di essi signori Pasquale e Giuseppantonio Capalbo, consegnando quella di Pasquale Capalbo nelle sue mani e quella di Giuseppantonio nelle mani del fratello Vincenzo Capalbo.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 4 80 — Diritto ed intima L. 1 50 — Copia e rep° L. 1 30 — Trasferta rata L. 0 10 — Totale L. 7 70.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica,

858 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Zingaro Michele fu Benedetto e Sciaraffia Nicola fu Vito, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vignale al Grotticello, art. 900 del catasto, sez. C, nn. 50, 57, confinante con Sessa Michele e Clero del Comune, da essi posseduto in garentia del credito di lire otto e centesimi quaranta, afferente all'art. 938, contro al signor Zingaro Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Zingaro e Sciaraffia, consegnandole nelle mani di persona loro familiare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Specifica:

Bollo	L.	12 00
Diritto e repertorio	»	1 60
Copia	»	0 40
Totale	L.	14 00

1323 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Albano di Lucania,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Trivigno dal sig. Gallotti Giovanni Maria, ricevitore del registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Molfese Luigi fu Gerardo Antonio, domiciliato in Albano di Lucania, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di Albano di Lucania, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi seguenti in tenimento di Albano:

In contrada Isca Colangelo, confinante con Adamo Nicola, Molinari Pasquale e Passaro Diomede, in catasto all'articolo 1503, sez. D, numeri 87, 88, 89 e 872.

Orto a secco in contrada Santa Caterina, articolo suddetto.

Vigna in contrada Fontanella, articolo suddetto.

Seminatorio contrada Costa dei Malati, detto articolo.

Casa via Chiesa, tabella n. 601.

da esso posseduti in garanzia del credito di lire cinquecentotrentacinque e cent. sessanta, contro al signor Molfese Luigi suddetto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quind' io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 7 agosto 1886, alle ore 9 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me collazionata e firmata, l'ho portata e lasciata nel domicilio di esso dichiarato sig. Molfese, consegnandola a persona sua famigliare.

Tommaso Ruggiero, usciere.

Per copia conforme rilasciata al ricevitore del registro di Trovigno,

1233 TOMMASO RUGGIERO usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 26 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cassano Michele, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di San Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Casa, contrada Nancuzi, confinante con Padula Di Tolla, da esso posseduta

in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di possesso contro al signor Cassano Michele.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886 alle ore 10 ant., nel solito locale di sua udienza, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Cassano, consegnandola a persona sua famigliare.

Altra copia poi in estratto di questa stessa l'ho lasciata all'istante signor Corsini per l'inserzione a farsi.

Costa l'atto a debito lire 9 80.

Per copia conforme,

1105 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 26 giugno in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Giacumino Bonaventura, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè: Casa contrada Vico Corrado, confinante con Vico Corrado, Vico Josa e Sassano Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Giacumino Bonaventura,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 del p. v. settembre 1886 alle ore 10 antimeridiane nel solito locale delle sue udienze, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere è stata lasciata nel domicilio di esso Giacumino consegnandola a persona sua famigliare.

Altra copia in estratto stesso l'ho lasciata all'istante cav. Corsini per l'inserzione a farsi.

Costa l'atto a debito L. 9 80.

Per copia conforme.

1103 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza di Potenza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio nell'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Provenzale Lorenzo fu Benedetto, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio, contrada Piano Rustico, art. 723 del catasto, sez. E, n. 118, confinante con Leone Clemente fu Saverio, Cancellara Giovanni fu Salvatore, da esso posseduto in garantia del credito di lire quaranta e centesimi quaranta, contro al signor Provisalo Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nella casa comunale di Palmira, consegnandola nelle mani del sottoscritto segretario.

CIOLFI usciere.

Il segretario
VINCENZO SCIARAFFIA.

1322

L'anno 1886, il giorno 23 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Teodosio Raffaele e Gerardo fu Carmine, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa alla contrada Croce, confinante vico Rustigliano, strada Pretoria e vico Carminiello, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di possesso, contro al signor Teodosio Carmine,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886 alle ore 10 ant., nel solito locale di sua sede strada S. Giovanni di Dio n. 5 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Due copie del presente atto collazionate e firmate da me suddetto usciere sono state lasciate nel domicilio di essi dichiaranti consegnandole a persone loro famigliari.

Altra copia poi in estratto di questo stesso atto l'ho lasciata alla istante per l'inserzione da farsi.

Costa l'atto a debito lire 13 30.

Per copia conforme,

1106 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte, quivi residente,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Covelli Carmine, Domenico e Francesco fu Biase, nella qualità di eredi del detto Biase, contadini, domiciliati in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Sordaro, confinante con Covelli Pietro, Cosentini Francesco e Ziella Domenico, art. 1043 del catasto, sez. A, da essi posseduto in garentia del credito di lire 29 40 (diconsi lire ventinove e centesimi quaranta) contro ai signori Covelli Biase fu Carmine,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto da me usciere collazionate e firmate sono state intimate e lasciate nei domicilii di essi Covelli, consegnandole quella di Carmine nelle mani della moglie Carolina Romano, l'altra di Domenico nelle mani della suocera Luigia Breglia, e l'ultima di Francesco nelle mani della moglie Maria Rosa Trono.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 4, lire 0 60 — Dritto, intima e repertorio, lire 2 10 — Scritturazione, lire 1 80 — Rata di trasferta, lire 0 15 — Totale lire tredici e centesimi sessantacinque. L. 13 65.

1.09 L'usciere E. DURANTE.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Potenza,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato al signor Lancellotti Gaetano, domiciliato in Potenza, figlio del fu Giuseppe, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna e canneto in contrada Coppella, art. 2230 del catasto, sez. E, n. 285, 236 e 287, confinante con Iannelli Giuseppe Nicola di Gerardo e Parente Nicola Maria fu Gerardo, in tenimento di Palmira, da esso posseduti in garentia del credito di lire duecentotrentanove, proveniente da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 p. v. agosto, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata, da me suddetto usciere è stata lasciata nel domicilio di esso Lancellotti, consegnata nelle mani di persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Specifica a debito: Carta in ripetizione L. 7 20 — Originale, intima ecc. L. 1 60 — Scritturazione L. 1 — Totale L. nove e cent. ottanta.

1127 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza Corsini cavaliere Giovanni, che elegge domicilio presso l'uffizio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Cillis Michele e Teodosio di Pasquale, Cillis Pasquale di Teodosio Scani, Bevilacqua Domenico di Teodosio, defunti, e per essi agli eredi Cillis Teodosio e Bevilacqua Teodosio fu Domenico, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente posto nel territorio di Pietragalla:

Casa soprana alla contrada Porta Nuova, confinante con Gerardo Travascio, Pasquale De Nicola e strada Giambarra, n. 18 della tabella G, da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 41 dipendente dall'articolo 208 del campione di 2ª categoria, contro al signor De Cillis Michele e Teodosio di Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo mese di agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persona di famiglia.

Specifica: Carta lire 12 — Dritti di rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

1232 ANIELLO GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza, dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Riviello Donato, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, e cioè:

1. Casa d'abitazione, contrada Destra, confinante con Coiro Lanza, Paulaccio Ferdinando e strada.

2. Altra alla medesima strada, confinante con Riviello Rosa e Tucci Guglielmo.

3. Altre due abitazioni alla medesima strada a Destra, confinante con Riviello Saverio, Tucci Felice e strada, e la 2ª con Riviello Saverio, Congrega di Carità e strada,

da esso posseduti in garentia del credito di lire 63 60, in forza di antico possesso, contro al signor Riviello Donato,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dell'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre p. v., alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare, ed un'altra copia all'istante per la inserzione.

Per copia conforme.

1030 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaramonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Capalbo Francesco fu Domenico, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Senise trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 su fondo alla contrada Piano della Guardia o Trignosa, confinante coi signori Anzilotta e Cifarelli, sez. E, n. 251, da esso posseduto in garentia del credito di lire 46 20, contro al signor Capalbo Francesco fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art 3 della legge 28 giugno 1885. n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele, numero 99, nell'udienza che terrà il giorno , per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso signor Capalbo, consegnandola nelle mani del fratello signor Vancenzo Capalbo.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Rata di trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Per copia conforme.

857 L'usciere: C. DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio in Acerenza presso il ricevitore del registro,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Nitti Giuseppe di Teodosio Crisostomo e Nitti Teodosio fu Domenico Crisostomo, deceduti, e per essi all'erede Domenicantonio Nitti Crisostomo di Pietragalla, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna, contrada Pannizzo, art. 4041 catasto, confinante con Zotta Teodosio, Monetta Canio fu Giuseppe, Cillis Donato di Domenico ed Oppido Vito fu Canio, da essi posseduta in garentia del credito di lire cinquantuna e centesimi venti, risultante dall'articolo 153 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona della famiglia del Nitti Domenicantonio.

Specifica: Carte L. 9 00 — Diritti e rep. L. 1 50 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1228 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Galotta Giuseppe Marchetti, Pafundi Canio di Michele, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Vigna alla Fiumana di Cancellara o casa a S. Antonio Abbate, confinante da altra di Carmine Bevilacqua, di Michele Zotto e Pasquale Potenza, n. 414 catasto, da essi posseduta in garentia del credito di lire 177 65, iscritto allo art. 458 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Galotta Giuseppe fu Teodosio, eredi di Teodosio Carmine Savino e Pafundi Canio fu Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Carta	L. 12 00
Repert., dritti ed int.	» 1 60
Copie	» 0 40
	L. 14 00

1230 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 28 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Giovanni cav. Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Guma Saverio, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, cioè:

Seminatorio alla contrada Matina di Capo, all'art. 1741, sez. F, nn. 725, 729, 3730, confinante con Stigliani Rosa, Gaeta Germani e Lombardi eredi di Saverio, da esso posseduto in garentia del credito di lire trecentonovantuna e cent. sessanta, in forza dell'art. 117 del ruolo esecutivo, contro al signor Guma Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente, atto da me firmato l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona di sua famiglia, ed un'altra simile l'ho data all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

1035 L'Usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Calcagno Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Vigna seminatoria, contrada Angilla Vecchia, art. 4575 del catasto, sez. D, nn. 593 e 599, confinante con Ruati Giuseppe e Marcellano Felice, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro ai signori Calcagni Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata è stato intimata ad esso Calcagno consegnandola a persona sua famigliare, non chè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1091 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pascendi Gerardo, di Teodosio, Rocco Do Bonis, Giovanna Micaletto, Vietri Michele, Nardichingo Vietro, Teodosio Nardichingo, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Casa soprana al vico Margherita, confinata dalla simile di Teodosio Pascendi di Nicola, Zotta e Vico suddetto, da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 41, dipendente dall'articolo 201 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Pascendi Gerardo di Teodosio, Michele Vietri Nardichingo di Teodosio, Vietri Nardichingo di Pietragalla,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate e collazionate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica.

Carta L. 16 80 — Dritti di rep. L. 2 60 — Copie L. 0 80. — Totale L. 20 20.

1229 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, ivi domiciliato,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Postiglione Carolina, domiciliata in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in Pignola, e cioè:

1. Seminatorio, contrada Ospedale, art. 1763 del catasto, sez. F, n. 708, confinante con Pietrafesa Vincenzo, via pubblica e viottolo.

2. Altro seminatorio, contrada Pantani, art. 1766, sez. F, nn. 668, 669 e 664, diviso in tre appezzamenti, confinanti il 1° con Tucci di Ferdinando, arciprete Lombardi e D. Francesco Lazzotta; il 2° con Lombardi arciprete, Gaeta D. Luigi e Ferretti eredi, ed il 3° con Viottolo, strada e Gaeta Luigi.

3. Altro seminatorio, contrada Verneto, riscontrato in catasto all'art. 1766, sez. G, n. 239, confinante con Bronni Gerardo, Lombardi eredi D. Saverio e Corio D. Domenico.

4. Altro seminatorio, contrada Pantani, confinante con Olita Paolo e Tucci D. Ferdinando dagli altri lati,

Da essa posseduti in garentia del credito di lire cinquecentoquarantatrè e centesimi venti in forza dei nn. 1, 160, 214, 123 e 110 del ruolo esecutivo, contro alla signora Carolina Postiglione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata alla prefata intimata nel suo domicilio in Pignola dandola a persona sua familiare, ed un'altra copia l'ho data per la inserzione all'istante Amministrazione.

Per copia conforme.

1037 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Tolla Giuseppe, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele di Potenza, trovavasi iscritta qua' creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna contrada Gallitello, confinante con Penna Michelangelo e Pace Angela, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosei e centesimi sessanta in forza del n. 102 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v. 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto da me usciere collazionate e firmate sono state intimate nel domicilio di esso Di Tolla, consegnandole a persona famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giovanni De Micheli, usciere.

Per copia conforme,

1112 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 19 giugno, in Trivigno,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Trivigno dal signor Gallotti Giovanni Maria, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Marotta Vincenzo, Filomena ed Anna fu Canio, nonchè Guarini Innocenzo, erede di Marotta Celestina, e Cinefra Nicola, coniugo superstite di Marotta Margherita, defunta, domiciliati in Trivigno, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di Trivigno, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in Trivigno:

Seminatorio in contrada Argentino, art. 1390, sez. D, n. 382.

Vigna in contrada Castelluccio, articolo suddetto, sezione E, numeri 78 e 79.

Altra in contrada Gianicoli, articolo suddetto, sez. C, n. 203.

Casa in contrada Caraia, tab. G, numeri 837, 838.

Altra in contrada Trazzilli Immondo, tab. G, numeri 855, 898 e 912,

da essi posseduti in garanzia del credito di lire trecentoquarantotto, contro ai signori Marotta credi di Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Trivigno Strada Carceri Vecchie nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 agosto alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che

si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione od azione.

Copie cinque dell'atto presente, da me collazionate e firmate, sono state portate nei domicili di essi intimati, consegnandole a persone loro famiglia.

Tommaso Ruggiero, usciere.

Per copia conforme al suo originale.

1184 TOMMASO RUGGIERO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno 1886, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini qui residente per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Calcagno Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della Santa Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo di Potenza in suo tenimento, cioè:

Vigna e seminatorio, contrada Angilla Vecchia, art. 4575 del catasto, sezione D, nn. 593 a 599, confinante con Ruoti Giuseppe e Macellaro Felice, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso d'esazione, contro al si sig. Calcagni Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore dieci antimer. 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho intimata ad esso Calcagno, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la inserzione.

Per copia conforme.

1108 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato al signor Di Bello Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Potenza, cioè:

1. Vigna Pagliaio, contrada Gallitello, art. 4289 del catasto, sez. D, num. 404, 405, confinante con Pergola Michele, Demanio per le ferrovie, Macellario Gerardo.

2. Sottano, vico Scardacione, art. 381 del catasto, n. 391, confina con vico Scardacione, Maffei Michele, Demanio nazionale e Maffei eredi di Pasquale,

da esso posseduti in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Di Bello Angelo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti il doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad esso Di Bello consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme,

1095 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Palladino Gaetano, defunto, e per esso ai fratelli Michele Palladino ed Angelo Palladino, domiciliati in Potenza (Seminario), che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Luogo terreno, contrada Seminario, art. 887 del catasto, n. 920, confinante con Scafarelli Francesco, Carramone Antonio e La Cava Michele, da essi posseduto in garantia del credito di lire 425, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Palladino Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886 alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, l'ho lasciate e consegnate ai prefati Palladino nel loro domicilio, dandole a persona loro famigliare, ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme.

1054 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Pignola,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Albano Leopoldo, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Seminatorio Ospedale e Pontemezzano, art. 1781 catasto, sez. F, n. 699, confinante con Gaeta Vincenzo, Cocco Nicola e Sasso Gerardo;

2. Seminatorio Verneto, detto articolo catastale, sez. G, n. 224, confinante con eredi Lombardi Saverio, Gaeta Luigi e Sasso Gerardo;

3. Seminatorio Martorano di Piede, detto articolo catastale, sez. C, n. 1209, confinante con detti Gaeta e Lombardi e Ferretti eredi di Luigi,

da esso posseduti in garentia del credito di lire ottocentosettantacinque e centesimi quaranta, in forza del ruolo constante d'esazione e possesso contro al signor Albano Leopoldo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del prossimo venturo mese di settembre, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto da me firmata l'ho lasciata o consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare; ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1038 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui residente per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Olita Serafina fu Paolo, Peppina e Crestina (espatriati), domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo qui appresso in Pignola:

Seminatorio, contrada Murgia, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° con fiume Crota, Canale e strada, e Lombardi eredi di Saverio; il 2° con viottolo, canale e presa d'acqua, Lombardi eredi D. Saverio, Olta D. Annibale, da essi posseduto in garentia del credito di lire duecentonovantatre e centesimi sessanta, in forza del n. 76, ruolo esecutivo 2|1 1859,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle 9 antimeridiane, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata e consegnata nell'uffizio dell'ill.mo signor procuratore del Re presso questo Tribunale in cui siede la lodata autorità, dandola nelle mani del segretario, affiggendone un esemplare di questa copia sulla porta esterna di questa Pretura, con promessa d'inserire nel Giornale degli annunzi giudiziarii di questa città il sunto di detto atto, perchè i citati Olita Serafino, Peppina Cristina, di Pignola, non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, essendosi emigrati, e ciò a norma dell'art. 541 C. P. C., come un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1031 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Potenza,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato al signor cav. Giandomenico Bruscalupi, 1° segretario dell'Intendenza di finanza, rappresentante il Demanio dello Stato, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa sottana in contrada De Angel's, confinante con Canio Martucci, vico De Angelis e sottoposta alla casa di Nicola Iacobuzio, n. 76, tab. G, da esso posseduta in garentia del credito di lire quaranta e centesimi ottantasei, risultante dall'art. 143 del campione, contro il Demanio nazionale pel Clero di Pietragalla.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso cav. Giandomenico, consegnandola a persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Specifica a debito: Carta in ripetizione L. 7 20 — Originale, intimo, repertorio e scritturazione L. 2 60 — Totale L. 9 80.

Rocco Cammarota, usciere.

Per copia conforme,

1138 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Zirpoli Luigi, sarto, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di San Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Cocuzzo, art. 4952 del catasto, sez. D, num. 533436, confinante con De Angelis Gerardo, Nillano Michele e Tossano Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Zirpoli Luigi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore nove antimeridiane, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare, ed un'altra simile all'istante per l'inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1053 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, ove domicilio,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ziella Gennaro, Biase e Giovanni fu Domenico, nella qualità di eredi di costui, contadini, domiciliati in Teana, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Teana trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sui fondi Sardaro, articolo 689, sez. A, confinante con Cosentino Francesco, Cuccarese Biase e Buglione Domenico, e fondo, contrada Spilia, art. 689 catasto, sez. A, confinante con Siliberti Domenico, Modarelli Francesco e via pubblica, da essi posseduti in garentia del credito di lire 326 10, contro al signor Ziella Domenico fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 23 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale,

e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate e lasciate nei domicilii di essi Ziella, consegnandole quella di Gennaro nelle mani della moglie Mariant. D'Orzi, e le altre di Biase e Giovanni nelle mani di essa Mariant., cognata.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 4, L. 9 60 — Dritto, intima e repertorio, L. 2 10 — Scritturazione, L. 1 80 — Rata di trasferta, L. 0 15. — Totale L. 13 65.

1010 DURANTE usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Calcagni Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Seminatorio e vigna, contrada Ancilla Vecchia, art. 4575 del catasto, sez. D, nn. 593 e 599, confinante con Ruoti Giuseppe e Macellano Felice, da esso posseduto in garentia del credito di lire 425, in forza d'antico possesso, contro al signor Calcagni Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196:

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione

La copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso infrascritto Calcanio Angelo, consegnandola a persona sua famigliare; nonchè altra simile è stata consegnata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1110 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno 1886, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui residente, per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Massi Michele, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Vigna, contrada Poggi Tre Colli, confinante con Brienza Paolo e Tricarico Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire cinquantatre, in forza del n. 200 quadro esecutivo, contro al signor Massi Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere è stata intimata ad esso Massi e consegnandola a persona sua famigliare, nonchè un'altra simile l'ho consegnata all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme.

1057 G. TOMASONE usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Calcagni Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna e seminatorio, contrada Ancilla Vecchia, art. 4575 del catasto, num. 593 e 599, confinante con Ruoti Giuseppe e Mascellano Felice, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso di esazione, contro al signor Calcagni Giuseppe,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale della quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di risprìstinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 p. v., alle ore dieci antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia una del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad esso Calcagnio, consegnandola nelle mani di persona sua famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme.

1111 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ricotti Vincenzo, Errico, Salvatore e Giovanni fu Giuseppe, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della Santa Trinità, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna, contrada Rossellino, confinante con Ostuni Gerardo e Doti Antonio, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventiquattro e centesimi quaranta in forza del n. 11 ruolo esecutivo 2 ottobre 1859, contro al signor Ricotti Gennaro,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi i e smarriti i doppii originali dei qual, era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. alle ore 10 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie quattro del presente atto da me usciere sono state intimate ad essi Ricotti Vincenzo, Errico, Salvatore e Giovanni, consegnandole a persona loro famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1109 GIO. DE MICHELI usciere.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.